Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

[illegible] 12

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 9 settembre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## REGIONI

### Regione Lombardia



### Regione Piemonte



### Regione Valle d'Aosta

# LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 9 settembre 1985, n. **463**.

**Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che il fenomento di eutrofizzazione delle acque desta gravi preoccupazioni, anche per le sue implicazioni sociali ed economiche, nelle zone che finora risultano essere fortemente colpite, e che occorre pertanto adottare le misure atte a rimuovere le cause in modo da avviare in tempi brevi la soluzione del problema;

Ritenuta, in tale contesto, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare nuove disposizioni per il contenimento, nel più breve tempo possibile, dell'impiego di fosforo e dei suoi composti nella produzione di detergenti sintetici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'ecologia, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di detergenti sintetici di cui all'articolo 1 della legge 26 aprile 1983, n. 136, destinati al lavaggio di indumenti o stoviglie, aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati:

4,50% per i detersivi da bucato in macchina lavatrice;

4,00% per i detersivi da bucato a mano e per comunità;

6,00% per i detersivi da lavastoviglie;

2,00% per i detersivi per piatti a mano.

2. La produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato di detergenti sintetici di cui al precedente comma 1, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 ottobre 1985.

3. La detenzione e l'immissione in commercio dei detergenti sintetici, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati al comma 1, sono consentite sino al 31 marzo 1986.

Art. 2.

1. Entro il 31 dicembre 1985 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione dei detergenti, di cui all'articolo precedente, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicare nell'impiego dei detersivi azione analoga a quella del fosforo.

2. L'individuazione è fatta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di detergenti sintetici.

4. Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.

5. A decorrere dal 1° settembre 1986 sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di detergenti sintetici per bucato aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore al 2,50 per cento.

6. La detenzione e l'immissione in commercio dei detergenti sintetici per bucato con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito nel precedente comma 5, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 del precedente articolo, sono consentite per ulteriori sei mesi.

Art. 3.

Alla vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei modi indicati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, e dall'articolo 6 della legge 26 aprile 1983, n. 136.

Art. 4.

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 5.000.000 a L. 50.000.000.

2. L'inosservanza delle condizioni da osservare nel confezionamento dei prodotti, stabilite dal comma 4 dell'articolo 2, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punibile con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

3. Sono puniti con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, e nell'articolo 2, comma 6, del presente decreto.

4. La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro per l'ecologia*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre* 1985
*Atti di Governo, registro n.* 55, *foglio n.* 37

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 luglio 1985.

**Abilitazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti da impiegare in operazioni di credito agrario di miglioramento nel settore agro-industriale.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo, altresì, che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici, nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 22 aprile 1985, con la quale l'Istituto federale di credito agrario per la Toscana ha chiesto di essere abilitato a contrarre con la B.E.I. i prestiti previsti dal citato art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per destinarne il ricavo ad operazioni di credito agrario di miglioramento nel settore dell'agroindustria;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

L'Istituto federale di credito agrario per la Toscana è abilitato a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti, i prestiti previsti dall'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per impiegarne il ricavo in operazioni di credito agrario di miglioramento nel settore agro-industriale, nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dell'Istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

*Il Ministro:* GORIA

**(4879)**

DECRETO 31 luglio 1985.

**Rettifica al decreto di emissione dei certificati di credito del Tesoro da destinare al ripianamento dell'esposizione debitoria dei soppressi enti mutualistici.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 313345/66 - AV in data 27 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1985, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 211, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata quadriennale, con godimento 1° gennaio 1985, da destinare, a norma dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, al ripianamento dell'esposizione debitoria degli enti mutualistici indicati nell'articolo medesimo;

Visto, in particolare, l'art. 2 del cennato decreto del 27 aprile 1985, con cui si dispone, tra l'altro, la ripartizione dei titoli fra gli istituti di credito ivi indicati, e si prevede che il rilascio di certificati del taglio da lire 1 milione avverrà limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni;

Attesa la necessità di consentire una migliore attribuzione e ripartizione dei titoli fra tutti gli istituti di credito che siano comunque interessati all'assegnazione dei suddetti certificati di credito;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 313345/66 - AV del 27 aprile 1985, meglio cennato nelle premesse, è così modificato:

« In sede di assegnazione ogni azienda od istituto di credito comunque interessato al rilascio dei certificati di cui al presente decreto potrà richiedere titoli del taglio da lire 1 milione per la frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *agosto* 1985
*Registro n.* 27 *Tesoro, foglio n.* 389

**(4875)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 agosto 1985.

**Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente « Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio ».**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 maggio 1983, n. 204, concernente « Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio »;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 11 della detta legge, ad emanare le previste norme di attuazione;

Sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Nel presente decreto col termine legge si intende la legge 3 maggio 1985, n. 204.

Art. 2.

Per l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 2 della legge l'interessato deve presentare domanda, in regola con l'imposta di bollo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura — commissione per il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio — della provincia nella quale risiede, nella quale deve dichiarare di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati; di non svolgere attività per la quale è prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori.

Alla domanda devono essere allegati:

*a*) certificato di residenza;

*b*) certificato di cittadinanza per i cittadini italiani e per quelli di uno degli Stati membri della C.E.E.;

*c*) titolo di scuola secondaria di primo grado o di grado superiore in originale o in copia autenticata. I cittadini degli Stati della C.E.E. e gli stranieri debbono allegare l'originale o una copia autenticata di un titolo di studio che il Ministero della pubblica istruzione abbia riconosciuto equipollente a quello richiesto dalla legge;

*d*) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa;

*e*) certificazione relativa al superamento dell'esame finale dei corsi professionali di cui al successivo articolo 3; oppure certificazione relativa allo svolgimento dell'attività di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al settore vendite esercitata per almeno un biennio nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda; ovvero ancora titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o certificato di laurea in materie commerciali o giuridiche in originale o in copia autentica.

Art. 3.

Previo riconoscimento delle regioni, l'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), le camere di commercio ed altri enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, che abbiano tra i fini istituzionali la formazione professionale, nonché le imprese o loro consorzi di cui all'art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono organizzare i corsi professionali di cui all'art. 5, comma 2, n. 1 della legge. Tali corsi devono prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento per almeno un bimestre ed avere un piano di studio comprendente obbligatoriamente le seguenti materie: nozioni di diritto commerciale; disciplina legislativa e contrattuale dell'attività di agente e rappresentante; nozioni di legislazione tributaria; organizzazione e tecnica di vendita; tutela previdenziale ed assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio.

I corsi devono assicurare il livello professionale degli istruttori ed il loro svolgimento deve essere coordinato da un direttore responsabile in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche.

L'esame finale sarà sostenuto dinanzi ad una commissione nominata con i criteri di cui all'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Le regioni fissano in sede di riconoscimento dei corsi eventuali oneri da porre a carico dei partecipanti.

Art. 4.

L'attestazione del biennio di attività in qualità di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al settore vendita richiesta dall'art. 5 della legge, deve essere effettuata mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva resi dagli aspiranti all'iscrizione e dai rispettivi datori di lavoro, o mediante certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro.

Può essere considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite il lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite.

Il requisito di cui al punto 2) dell'art. 5 della legge deve intendersi posseduto anche da coloro che abbiano cumulato un biennio di attività, come agenti e rappresentanti di commercio iscritti nel ruolo disciplinato dalla legge n. 316/1968, entro i cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda.

In tal caso, la relativa documentazione sarà rilasciata dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

**Art. 5.**

Le commissioni provinciali provvedono d'ufficio ad accertare i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b*) e *c*) della legge nonché la non iscrizione nel ruolo dei mediatori.

Dette commissioni provvedono altresì d'ufficio ad espletare gli accertamenti previsti dalla normativa contro la delinquenza mafiosa.

Art. 6.

In caso di trasferimento in altra sede da parte dell'iscritto nel ruolo, questi deve chiedere, entro novanta giorni dalla fissazione della sua nuova residenza, l'iscrizione nel ruolo della provincia nella quale fissa la propria residenza.

In tal caso la commissione provinciale competente provvede a chiedere alla commissione della provincia di provenienza la relativa documentazione.

In costanza di posizione giuridica soggettiva la predetta commissione concede l'iscrizione provvedendo contemporaneamente a richiedere la cancellazione dell'istante dal ruolo di provenienza.

Art. 7.

Nel caso di cancellazione dal ruolo su richiesta dell'interessato, la commissione provvede entro sessanta giorni dalla richiesta, dando notifica del relativo provvedimento adottato entro i quindici giorni successivi alla data del provvedimento stesso.

L'interessato, ove successivamente alla cancellazione dal ruolo, faccia richiesta di nuova iscrizione, deve presentare alla competente commissione provinciale istanza, soggetta a imposta di bollo, corredata della documentazione prevista alle lettere *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2.

Art. 8.

Ai fini dell'istituzione delle commissioni di cui agli articoli 4 e 8 della legge, la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio sarà indicata, di volta in volta, dai competenti uffici provinciali del lavoro per la scelta dei membri delle commissioni provinciali e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta dei membri della commissione centrale.

Art. 9.

La commissione istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è nominata con deliberazione della giunta camerale, nella quale verrà indicato, per ogni membro effettivo, il membro supplente che è destinato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Per la validità delle deliberazioni delle commissioni provinciali è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice presidente.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle sedute delle commissioni potrà essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto ed in relazione a singole questioni, un rappresentante dell'Enasarco.

**Art. 10.**

Per la validità delle deliberazioni della commissione centrale è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente.

La commissione centrale delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 11.

I membri della commissione che non partecipano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive delle commissioni centrale o provinciale decadono automaticamente dall'incarico.

Art. 12.

Nell'applicazione dell'art. 10 della legge le commissioni provinciali provvederanno ad iscrivere nel nuovo ruolo dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nel ruolo disciplinato dell'abrogata legge n. 316/1968.

Art. 13.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciano agli iscritti nel ruolo, su loro richiesta, una tessera personale di riconoscimento soggetta a rinnovo annuale.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1985

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

*Il Ministro di grazia e giustizia*
MARTINAZZOLI

NOTE

*Nota all'art. 2, comma primo:*

Il testo dell'art. 2 della legge n. 204/1985, è il seguente:

« Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6 ».

*Note all'art. 3, comma primo:*

— Il testo dell'art. 5, comma quarto, della legge n. 845/1978, « *Legge-quadro in materia di formazione professionale* », è il seguente:

« Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2 e 7 del comma precedente ».

— Si ritiene utile trascrivere, perché citato più volte, l'intero art. 5 della legge n. 204/1985 che ha il seguente testo:

« Art 5. — Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

*a*) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

*b*) godere dell'esercizio dei diritti civili;

*c*) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

*d*) deve essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.

Il richiedente deve inoltre:

1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;

2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici.

L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.

Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni ».

*Nota all'art.* 3, *comma terzo*:

Il testo dell'art. 14 della legge n. 845/1978 (per l'argomento della legge v. nella nota precedente), è il seguente:

« Art. 14. — Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera *a*), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi ».

*Note all'art.* 4:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 204/1985 è riportato nella nota all'art. 3, comma primo.

— La legge n. 316/1968 recava « Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio ».

*Nota all'art.* 5, *comma primo*:

Il testo dell'intero art. 5 della legge n. 204/1985 è riportato nella nota all'art. 3, comma primo.

*Nota all'art.* 8:

Il testo degli articoli 4 e 8 della legge n. 204/1985, è il seguente:

« Art. 4 — Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

*a*) da un membro di giunta della camera di commercio;

*b*) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

*c*) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque più rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;

*d*) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione così costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità della prima nomina.

Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».

« Art. 8. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni; essa è composta:

*a*) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

*b*) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

*c*) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) o da un suo delegato;

*d*) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

*e*) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle più rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

Alla segreteria della commissione centrale è addetto il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

*Nota all'art.* 9:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 204/1985 è riportato nella nota precedente.

*Note all'art.* 12:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 204/1985, è il seguente:

« Art. 10. — Nella prima applicazione della presente legge, vengono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, all'atto dell'entrata in vigore della medesima, risultino iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, costituiti in base alla normativa della legge 12 marzo 1968, n. 316, abrogata dal successivo art. 12 ».

— L'argomento della legge n. 316/1968 è indicato nella seconda nota all'art. 4.

**(4840)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sieg, in Napoli, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area casertana dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua, per i lavori al progetto PS3/147 disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 agosto 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ing. Marino officine navali di Napoli, è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. E.T.I., di Aliberti Francesco e Ambrosio Giuseppe, in San Giuseppe Vesusiano (Napoli), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Blox di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni fu Carmine, in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Refrattari Capasso, con sede e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Charlie Brown di Casalnuovo di Napoli (Napoli), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa Bocami, con sede in Genova ed unità produttiva presso la C.S.I. - Nuova Italsider S.p.a. di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cornici Cobra, con sede e stabilimento in Villaricca (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Organizzazione Limongelli, gestione mense aziendali presso la S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana di S. Maria Capua Vetere (Caserta), è prolungata all'11 settembre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider, unità di Napoli, è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.G.I. - Società italiana gestioni industriali, con stabilimento in Manocalzati (Avellino), è prolungata al 9 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Raffaello di Napoli-Porto, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Reolgras di Napoli, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa La Sorgente di Napoli, è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa a r.l. Michelangelo di Napoli, è prolungata al 1° settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.P.L.A. - Società industriale prodotti laterizi e affini di Padula Scalo (Salerno), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Meritermica, con stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 29 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Vi. - Ceramica vietrese, con sede sociale e stabilimento in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata al 26 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icobox, con stabilimento in Battipaglia (Salerno) e sede legale in Avellino, fallita il 7 ottobre 1982, è prolungata al 18 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.E. - Officine meccaniche Eurorotor, in Napoli, è prolungata al 29 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.A. - Industria spray alimentare, con sede in Napoli e stabilimento in Arco Felice (Napoli), è prolungata al 9 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Technical, con sede e stabilimento in Casalnuovo di Napoli (Napoli), fallita il 6 febbraio 1985, è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OCE Iannitti - Costruzioni elettromeccaniche di Napoli, è prolungata all'8 settembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Lupet, con stabilimento in Casalnuovo di Napoli (Napoli), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Calbi, in Torelli di Mercogliano (Avellino), è prolungata al 16 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud, con sede legale in Napoli ed unità produttiva presso la S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali, stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), dal 1° settembre 1983 al 3 marzo 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud, con sede in Napoli ed unità produttiva presso la S.p.a. Issimo, stabilimento di Salerno, dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. E.T.I. di Aliberti Francesco e Ambrosio Giuseppe, in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pastificio Liguori, con stabilimento in Gragnano (Napoli), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Lupet, con stabilimento in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio studio 5, con stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 22 aprile 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterificio Alta Irpinia di Lacedonia (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 novembre 1984 al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Co.M. di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 23 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Meritermica di Nocera Inferiore, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio De For An, con sede e stabilimento in Nola (Napoli), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siccet - Arch. E. Monti, cantieri, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Set Up, realizzazioni industriali, con sede in Napoli e stabilimento in San Vitaliano (Napoli), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3 M Italia di S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. dell'Acqua minerale Ferrarelle, con sede in Roma e stabilimento in Riardo (Caserta), è prolungata al 23 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio Telesino, con stabilimento in S. Salvatore Telesino (Benevento), è prolungata al 9 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalrame di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alba imballaggi sud di Lentini (Siracusa) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 settembre 1984 al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta) per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dell'integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta) per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1982 ed entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 maggio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta), impegnati nel completamento dell'opera pubblica PS3/147 B, disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, resisi disponibili dal 28 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area casertana dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua, per i lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del folfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 agosto 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ing. Marino officine navali di Napoli, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.G.I. - Società italiana gestioni industriali, con stabilimento in Monocalzati (Avellino), è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Raffaello di Napoli-Porto, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Reolgras di Napoli, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa La Sorgente di Napoli, è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa a r.l. Michelangelo di Napoli, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.P.L.A. - Società industriale prodotti laterizi e affini di Padula Scalo (Salerno), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina sud, con sede legale in Napoli ed unità produttiva presso la S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali, stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 1° settembre 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina sud, con sede in Napoli ed unità produttiva presso la S.p.a. Issimo, stabilimento di Salerno, è prolungata al 9 ottobre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Co.M. di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta), per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla suddetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta) per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 maggio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta), impegnati nel completamento dell'opera pubblica PS3/147 B, disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, resisi disponibili dal 28 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina sud, con sede in Napoli ed unità produttiva presso la S.p.a. Issimo, stabilimento di Salerno, è prolungata all'8 gennaio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta), per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla suddetta data.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(4789)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Revoca, su rinuncia, di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 15 giugno 1985, n. 7124/R, sono state revocate, su rinuncia delle ditte interessate, le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

| Numero d'ordine | SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | DITTA E SEDE |
|---|---|---|---|
| 1 | *Ormogalagen* | 17224 | Fatro S.p.a., cod. fisc. 00592170377, sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante, 317 |
| 2 | *The Tamid* | 19607<br>19607/A | Farmindustria S.p.a., cod. fisc. 01090630690, sede e domicilio fiscale in Francavilla al Mare (Chieti) |
| 3 | *Urotril* | 6501 | Id. |
| 4 | *Vaccino di Tab Berna* | 17815 | Ist. sierot. vacc. svizzero Berna (Svizzera), rappresentato in Italia dall'Istituto sieroterapico Berna S.r.l., cod. fisc. 00190430132, sede e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39 |
| 5 | *Dipeptolo* | 1879 | Pietro Negroni S.p.a., cod. fisc. 00111110198, sede e domicilio fiscale in Cremona, via A. Aglio, 4 |
| 6 | *Tuxidin* | 18278 | Farmaceutici Gazzini S.a.s., cod. fisc. 01164040485, sede e domicilio fiscale in Firenze, via Cilea, 4/6 |
| 7 | *Norbilan* | 9914 | Face - Lab. farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 00313750101, sede e domicilio fiscale in Genova, via D. Menini n. 129 |
| 8 | *Decobilina* | 3254 | Ist. biochim. naz. Savio S.p.a. (già SAM Mariani di Voghera - Pavia), cod. fisc. 00274990100, sede e domicilio fiscale in Genova-Nervi, via del Commercio n. 46 |
| 9 | *Pulmoleina* | 1934/B | Id. |
| 10 | *Antiperidrotico* | 12859 | Farma-Biagini S.p.a., cod. fisc. 00883180465, sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca) |
| 11 | *Diapulmina* | 14710<br>14710/A<br>14710/B<br>14710/B.1<br>14710/C<br>14710/C.1 | Id. |
| 12 | *Elicrisina* | 8412/B | Id. |
| 13 | *Fepen* | 18206 | Id. |
| 14 | *Miorelassina* | 16990 | Id. |
| 15 | *Olimpocillina* | 18192 | Id. |
| 16 | *Deplurin* | 18099 | Armour Medicamenta S.p.a., cod. fisc. 00774560155, sede e domicilio fiscale in Milano, via Borgonovo, 4 |
| 17 | *Cinapest*, uso veterinario vaccino preventivo contro la peste suina classica | 20861 | Ist. sieroterapico milanese Serafino Belfanti, cod. fisc. 00825190150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 22 |

| Numero d'ordine | SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | DITTA E SEDE |
|---|---|---|---|
| 18 | *Ferobil* | 13637 | Dr. Michele Berta S.a.s., cod. fisc. 00719760159, sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Martelli, 7 |
| 19 | *Batynid*, in tutte le sue confezioni | 16986 | Boehringer biochemia Robin S.p.a., cod. fiscale 04843650153, sede e domicilio fiscale in Milano, via Uguzzone, 5 |
| 20 | *Di-Atox* argento | 11398 | Chinoin S.p.a., cod. fisc. 00846530152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5 |
| 21 | *Neo-Novocilline* | 16467 | Id. |
| 22 | *Ultraciclina* | 14571 | Id. |
| 23 | *Ocaron Cortex* | 19684<br>19684/1<br>19684/2 | Cilag S.p.a., cod. fisc. 05823290159, sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), viale Europa n. 51/53 |
| 24 | *Streptosil*, uso veterinario (polvere streptosilica) | 1580 | Istituto De Angeli S.p.a., cod. fisc. 00714730157, sede e domicilio fiscale in Milano, via Serio, 15 |
| 25 | *Peroxin* | 20478 | Dompè farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00791570153, sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Martino, 12 |
| 26 | *Sulfaclorazina* | 16092 | Ellem industria farmaceutica S.p.a., cod. fiscale 06733580150, sede e domicilio fiscale in Milano, corso Porta Ticinese, 89 |
| 27 | *Latomicina* | 11293 | Farber-Ref S.p.a., cod. fisc. 00730800158, sede e domicilio fiscale in Milano, via Imperia, 35 |
| 28 | *Hepatolax* | 13787<br>13787/A | Id. |
| 29 | *Reumotranc* | 18253/A<br>18253/A.1 | Farmitalia Carlo Erba S.p.a., cod. fisc. 00775960156, sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati n. 24 |
| 30 | *Dineparil* | 19878 | Ditta Cesare Forno di Bardini Giampiero, cod. fisc. 03979540154, sede e domicilio fiscale in Milano, via Jommelli, 44 |
| 31 | *Nerves* | 8517 | Id. |
| 32 | *Ipazone* | 16070/A<br>16070/A.1 | Istituto farmacobiologico Giustini S.r.l., cod. fisc. 04418120152, sede in Milano, via Vittorio Veneto, 22 |
| 33 | *Bicausyth* | 18912<br>18912/1 | Inverni Della Beffa S.p.a., cod. fisc. 00737110155, sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99 |
| 34 | *Aminopenyl* | 8500 | I.S.F. S.p.a., cod. fisc. 00776670150, sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1 |
| 35 | *Conevril* 1000 *TR* | 19556 | Id. |
| 36 | *Lentonitrate* | 18446 | Id. |
| 37 | *Vitamina C - ISF* | 7993<br>7993/B | Id. |
| 38 | *Vitamina E Norton* | 8425<br>8425/1<br>8425/2<br>8425/A | Id. |

| SPECIALITA' MEDICINALE<br>Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | DITTA E SEDE |
|---|---|---|
| *Epanor* | 17603 | I.S.O.M. S.p.a., cod. fisc. 00822840153, sede e domicilio fiscale in Milano, via Solari, 19 |
| *Plastenan Neomicina* | 21482 | Italfarmaco S.p.a., cod. fisc. 00737420158, sede e domicilio fiscale in Milano, via Fulvio Testi, 330 |
| *Mucosal* | 9410 | Labopharma S.r.l., cod. fisc. 06406340155 (già della ditta I.O.N.), sede e domicilio fiscale in Milano, v. Besana, 8 |
| *Reumasan* | 16215/A | Lampugnani farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00738630151, sede e domicilio fiscale in Milano, viale B. Maria n. 33 |
| *Artromac* | 23243 | Maggioni farmaceutici S p.a., cod. fisc. 00740010152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Giuseppe Colombo, 40 |
| *Alcap* | 14319 | Midy S.p.a., cod. fisc. 07308705151, sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38 |
| *Mebolan* | 22859 | Id. |
| *Serentin* | 20024/A | Id. |
| *Fitorectol* | 11665 | Milanfarma S.p.a., cod. fisc. 00742380157, sede e domicilio fiscale in Milano, via Frua n. 26 |
| *Polvere Majòcchi* | 4852 | Id. |
| *Teul* | 16239 | Id. |
| *Pumilplus* | 11277<br>11277/1<br>11277/A | Montefarmaco S.p.a., cod. fisc. 00742960156, sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Ariosto, 26 |
| *Nevrilande* | 18702 | Neopharmed S.p.a., cod. fisc. 00821490158, sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi, 18 |
| *Forzene* | 17156/A | Officine farmacologiche lombarde S.n.c., cod. fisc 00777290156, sede e domicilio fiscale in Milano, via De Sanctis, 73 |
| *Miolidone* | 17865<br>17865/A | Farmaco italiano Padil S.r.l., cod. fisc. 02023550151, sede e domicilio fiscale in Milano, corso Venezia n. 61 |
| *Panalgin* | 17645 | Id. |
| *Vitamina D2* | 8116<br>8116/A<br>8116/B<br>8116/1 | Id. |
| *Novosparol* | 16860<br>16860/A<br>16860/B | Laboratoires Albert Rolland di Parigi (Francia) rappresentata in Italia da laboratori Prophin S.p.a., cod. fisc. 00738490150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Binda, 21 |
| *Ormostergon* | 7827 | Id. |
| *Clarantin* | 13855 | Radiumfarma S.r.l., cod. fisc. 00809070158, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Lazio, 21 |

| Numero d'ordine | SPECIALITA' MEDICINALE<br>Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | DITTA E SEDE |
|---|---|---|---|
| 59 | *Dermocortix* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11313<br>11313/1<br>11313/A<br>11313/B | Radiumfarma S.r.l., cod. fisc. 00809070158, sede e domicilio fiscale in Milano, viale La<sup></sup>io, 21 |
| 60 | *Furambrin* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15622 | **Id.** |
| 61 | *Nitroglyn* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14936<br>14936/1<br>14936/2 | Forest laboratories inc. New York (USA), rappresentata da R.B.S. Pharma (Roger Bellon Schoum) S.p.a., cod. fisc. 00795210152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Kuliscioff, 6 |
| 62 | *Proresidor* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21341<br>21341/A | Sandoz prodotti farmac. S.p.a., cod. fisc. 07195130153, sede e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1 |
| 63 | *Proresipar* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21405<br>21405/A | Id. |
| 64 | *Sandoscil* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21167 | Id. |
| 65 | *Gondafon* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21144<br>21144/1 | Schering S.p.a., cod. fisc. 00750320152, sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 7/11 |
| 66 | *Simanite S* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20916 | Sigurtà S.r.l., cod. fisc. 06507380159, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210 |
| 67 | *Carbuten* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18086 | Ist. Franco Tosi S.p.a., cod. fisc. 00714910155, sede e domicilio fiscale in Milano, via Bertola da Novate n. 14 |
| 68 | *Isodin* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21291<br>21291/1 | Id. |
| 69 | *Mugoformio* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10043 | Id. |
| 70 | *Fabil* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13775 | Valcas S.p.a., cod. fisc. 04874990155, sede e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri, 10 |
| 71 | *Preanest* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8869 | Dr. L. Zambeletti S.p.a., cod. fisc. 00772120150, sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti |
| 72 | *Vitamina H* 1 *Zambeletti* . . . . . . . . . . . | 11131<br>11131/A<br>11131/B | Id. |
| 73 | *Difencol* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14651 | Chiesi farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00164430340, sede e domicilio fiscale in Parma, via Salerno, 26/A |
| 74 | *Meprocor* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14175<br>14175/A | Id. |
| 75 | *Kellasmin* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11525/A | Ist. biochimico pavese S.p.a., cod. fisc. 00184420180, sede e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10 |
| 76 | *Micogamma* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16655 | Id. |
| 77 | *Ormogamma* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11304 | Id. |
| 78 | *Plassint - Plassint Ritardo* . . . . . . . . . . . | 10128<br>10128/A<br>10128/B<br>10128/C<br>10128/D | Sifra S.p.a., cod. fisc. 00227080231, sede e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41 |

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985, n. 7284/R, sono state revocate, su rinuncia delle ditte interessate, le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

| Numero d'ordine | SPECIALITA' MEDICINALE<br>Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | DITTA E SEDE |
|---|---|---|---|
| 1 | *Metaflex* | 15577 | Magis farmaceutici S.p.a., sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali, 34 |
| 2 | *Euclidan* | 19353 | Crinos - Industria chimica e farmacobiologica S.p.a., cod. fisc. 01192270138, sede legale e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2 |
| 3 | *Galobil* | 20455<br>20455/A | Id. |
| 4 | *Katoxin* | 22001 | Id. |
| 5 | *Trofozim* | 21140<br>21140/A<br>21140/B | Id. |
| 6 | *Jodentero* | 8284 | I.B.I. Sud S.p.a., cod. fisc. 00125340596, sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via di Fossignano, 2 |
| 7 | *Bayrena* | 19471<br>19471/B | Bayer AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.a., cod. fiscale 05849130157, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126 |
| 8 | *Chinothiol* | 8987 | Bouty italiana laboratori S.p.a., cod. fisc. 00844760157, sede e domicilio fiscale in Milano, via Vanvitelli, 6 |
| 9 | *Angiovital* | 22272 | Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti, cod. fisc. 00825190150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 20 |
| 10 | *Antiagor* | 22401 | Id. |
| 11 | *Dufalgone Duphar* | 20492/A | Id. |
| 12 | *Febalgo* | 13929<br>13929/A<br>13929/A.1 | Dr. Michele Berta farmaceutici S.a.s., cod. fiscale 00719760159, Milano, piazza Martellini, 7 |
| 13 | *Myocardon* | 7441 | Byk Gulden Lomberg - Chemische Fabrik GmbH di Costanza (RFT), rappresentata in Italia dalla ditta Byk Gulden Italia S.p.a., cod. fisc. 00696360155, sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1 |
| 14 | *Ispenoral* | 18013 | Boehringer biochemia Robin S.p.a., codice fiscale 04843650153, sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5 |
| 15 | *Lucidril* | 17961<br>17961/1<br>17961/A<br>17961/A.1<br>17961/B | Bracco industria chimica S.p.a., cod. fisc. 00825120157, sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50 |
| 16 | *Luvatren* | 21465<br>21465/A<br>21465/B | Cilag AG di Schaffhausen (Svizzera), rappresentata da Cilag S.p.a., cod. fisc. 05823290159, sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), viale Europa, 51/53 |
| 17 | *Surgicel* (garza) | 19618 | Johnson e Johnson - New Jersey (USA), rappresentata da Cilag S.p.a., cod. fisc. 05823290159, sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), viale Europa, 51/53 |
| 18 | *Benson* | 22641<br>22641/1 | Farber Ref S.p.a., cod. fisc. 00730800158, sede e domicilio fiscale in Milano, via Imperia, 35 |

| Numero d'ordine | SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | DITTA E SEDE |
|---|---|---|---|
| 19 | *Celldog C*, uso veterinario . . . . . . . . . . . | 22997 | Farmitalia Carlo Erba S.p.a., cod. fisc. 00775960156, sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24 |
| 20 | *Celldog CE*, uso veterinario . . . . . . . . . . | 22996 | Id. |
| 21 | *Gabbrolept*, vaccino contro la leptospirosi del suino per inoculazioni via sottocutanea uso veterinario | 22673 | Id. |
| 22 | *Liodog L*, uso veterinario . . . . . . . . . . . . | 23258 | Id. |
| 23 | *Gabbrovax iniettabile*, uso veterinario (vaccino vivo attenuato contro la malattia di Marek) | 22568 | Id. |
| 24 | *Tecovet La Sota*, uso veterinario . . . . . . . . . | 23050<br>23050/A | Id. |
| 25 | *Mentonal vitaminico* . . . . . . . . . . . . | 3021 | Prodotti Formenti S.r.l., cod. fisc. 04485620159, sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43 |
| 26 | *Carbodenil* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18118 | Francia farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 00798630158, sede e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli, 7 |
| 27 | *Ginefurid* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15947<br>15947/A | Gipharmex S.p.a., cod. fisc. 01721020152, sede e domicilio fiscale in Milano, via Piccinini, 2 |
| 28 | *Auasyth* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20365 | Inverni Della Beffa S.p.a., cod. fisc. 00737110155, sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99 |
| 29 | *Microciclina* . . . . . . . . . . . . . . . . | 22623 | Id. |
| 30 | *Neobex Ciclina* . . . . . . . . . . . . . . . . | 21338<br>21338/A | Lampugnani farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00738630151, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria, 33 |
| 31 | *Adenoreuma Richter* . . . . . . . . . . . . . . | 18466 | Gruppo Lepetit S.p.a., cod. fisc. 00795960152, sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Lepetit, 8/10 |
| 32 | *Tace* . . . . . . . . . . . . | 16803 | Gruppo Lepetit S.p.a., cod. fisc. 00795960152, sede e domicilio fiscale in Milano, via R. Lepetit, 8/10 (già della ditta I.S.I. - Istituto sierovaccinoterapico italiano S.p.a., cod. fisc. 03350950634, sede e domicilio fiscale in Napoli, via Pietro Castellino, 111) |
| 33 | *Cloromidone* . . . . . . . . . . . . . . . . | 18344/A<br>18344/A.1 | L.P.B. - Istituto farmaceutico S.p.a., codice fiscale 00738480151, sede e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori, 54 |
| 34 | *Livertrofina* . . . . . . . . . . . . . . . . | 20467<br>20467/A | Id. |
| 35 | *Lioreuma Sedovitaminico* . . . . . . . . . . | 16706 | Medici Domus S.r.l. - Laboratorio chimico biologico farmac., cod. fisc. 00690920152, sede e domicilio fiscale in San Vittore Olona (Milano), via Parini, 1/3 |
| 36 | *Ovulen* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20977/1 | Midy S.p.a., cod. fisc. 00730870151, sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38 |
| 37 | *Salfriz* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22310 | Id. |
| 38 | *Vastopen* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22313<br>22313/1 | Id. |
| 39 | *Boldocascarina* . . . . . . . . . . . . . . | 10541 | Montefarmaco S.p.a., cod. fisc. 00742960156, sede e domicilio fiscale in Milano, via Ariosto, 26 |
| 40 | *Neofarmavit* . . . . . . . . . . . . . . . | 22302 | Neopharmed S.p.a., cod. fisc. 00821490158, sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi, 18 |
| 41 | *Musa* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21833 | Poli industria chimica S.p.a., cod. fisc. 00746490150, sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1 |
| 42 | *Detoxitetra* . . . . . . . . . . . . . . . . | 21303 | Rorer italiana S.p.a., cod. fisc. 00897890158, sede in Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 9 e domicilio fiscale in Milano, via P. Andreani, 6 |

| Numero d'ordine | SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | DITTA E SEDE |
|---|---|---|---|
| 43 | *Lidanil* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21150 | Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., codice fiscale 07195130153, sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1 |
| 44 | *Elebrone* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21191<br>21191/A | Serpero S.p.a. - Industria galenica milanese, codice fiscale 00826830150, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Magno, 40 |
| 45 | *Serpirone* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18993<br>18993/A | Id. |
| 46 | *Serpulmin* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14055<br>14055/A | Id. |
| 47 | *Sinderesin* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19622 | Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I., sede e domicilio fiscale in S. Antimo (Napoli), S.S. 7-*bis*, km 19,533 |
| 48 | *Zim B12* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21400<br>21400/A | Id. |
| 49 | *Termosolvens* . . . . . . . . . . . . . . . | 6278 | O.B.I. S.r.l., incorporata per fusione nella ditta Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., codice fiscale 01192310124, sede e domicilio fiscale in Caronno Pertusella (Napoli), via Monterosso, 273 |
| 50 | *Ultracid* 20 *vitaminico* . . . . . . . . . . . . | 15133 | Pierrel S.p.a., cod. fisc. 00294170634, sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88 |
| 51 | *Lipodigest* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20025 | Neoterapici Benvegna S.r.l., cod. fisc. 00123700825, sede e domicilio fiscale in Palermo, via Michele Amari n. 15 (già della ditta Importex chimici farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00047510356, sede e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 122) |
| 52 | *Neo Rociclina*, uso veterinario . . . . . . . . . | 24236 | Prochena S.r.l., cod. fisc. 00152210340, sede e domicilio fiscale in Parma, strada Manera, 1/*bis* |
| 53 | *Roadi*, uso veterinario . . . . . . . . . . . . . | 20893 | Id. |
| 54 | *Corrinozide* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22022<br>22022/1 | Farmigea S.p.a., cod. fisc. 00109820506, sede e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani, 2 |
| 55 | *Dolovrine* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18861 | Id. |
| 56 | *Statovar* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21352<br>21352/1 | Id. |
| 57 | *Corangor* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21549 | Istituto Gentili S.p.a., cod. fisc. 00109910505, sede e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 110 |
| 58 | *Liponorm* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21551 | Id. |
| 59 | *Triagen* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18249<br>18249/A<br>18249/B | Id. |
| 60 | *Vapex* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9700<br>9700/A<br>9700/B<br>9700/C | Fison S.p.a. (già della ditta Camillo Corvi S.p.a.), cod. fisc. 03416870156, sede e domicilio fiscale in Roma, viale Castello della Magliana, 38 |
| 61 | *Pulmo-Stop* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11873<br>11873/A | O.B.I. S.r.l., ora incorporato per fusione nella ditta Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., codice fiscale 01192310124, sede e domicilio fiscale in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso, 273 |
| 62 | *Rinofiter* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7160 | Id. |
| 63 | *Reumifer* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15046 | Difer - Industrie farmaceutiche triestine, codice fiscale 00051550325, sede e domicilio fiscale in Trieste, viale XX Settembre, 4 |

(4425)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organicó del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

dipartimento di scienze neurologiche posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, férme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso i locali della Direzione del dipartimento di scienze neurologiche, via Alfonso Borelli, 50 - Roma, alle ore 9 del centotrentesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella '*Gazzetta Ufficiale* del presente avviso La seconda prova alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova. La terza prova alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

cattedra di clinica odontostomatologica (corso di laurea in odontoiatria) . . . . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della Clinica odontoiatrica, viale Regina Elena n. 287/A - Roma, alle ore 9 del centocinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso

La seconda prova alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università « La Sapienza » di Roma.

(4849)

### Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 settembre 1985, ore 10;
seconda prova: 25 settembre 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro, 85, Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 settembre 1985, ore 8,30;
seconda prova: 25 settembre 1985, ore 8,30.

(4906)

### Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 47, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso la facoltà di magistero, via De Rossi n. 233, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 settembre 1985, ore 11;
seconda prova scritta: 24 settembre 1985, ore 9.

(4905)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di segretario nella carriera di concetto nel ruolo del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso, per esami, a due posti di segretario in prova, nella carriera di concetto nel ruolo del Corpo delle miniere, bandito con il decreto ministeriale 16 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1984, registro n. 9, foglio n. 334, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1984, già fissato dall'art. 6 del relativo bando per i giorni 27 e 28 maggio 1985, sono rinviate ai giorni 18 e 19 ottobre 1985, alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, a causa dell'indisponibilità del palazzo degli esami per il periodo dal 6 maggio all'8 giugno per lo svolgimento delle consultazioni elettorali.

(4854)

## REGIONE LIGURIA

### Concorsi pubblici a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unita sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'U.S.L. n. 17, a:

un posto di ostetrica;
tre posti di capo sala;
cinque posti di infermiere professionale;
due posti di tecnico di laboratorio;
un posto di terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Rapallo (Genova).

(4829)

## REGIONE BASILICATA

### Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurochirurgia;

due posti di assistente medico in formazione dell'area funzionale di chirurgia vacanti presso la divisione di neurochirurgia;

tre posti di assistente medico in formazione dell'area funzionale di chirurgia vacanti presso il servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di medicina vacante presso la divisione di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità sanitaria locale, in Potenza.

**(4804)**

## REGIONE MARCHE

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

due posti nella posizione funzionale di capo sala - personale infermieristico - ruolo sanitario - profilo professionale: operatore professionale di prima categoria coordinatore;

sette posti nella posizione funzionale di coadiutore amministrativo (ex applicato dattilografo) - ruolo amministrativo - profilo professionale: coadiutori amministrativi;

tre posti nella posizione funzionale di terapista della riabilitazione - personale di riabilitazione - ruolo sanitario - profilo professionale: operatore professionale di prima categoria collaboratore;

diciannove posti nella posizione funzionale di infermiere professionale - personale infermieristico - ruolo sanitario - profilo professionale: operatore professionale di prima categoria collaboratore;

un posto nella posizione funzionale di primario di medicina generale - ruolo sanitario - profilo professionale: medico;

un posto nella posizione funzionale di primario del servizio di recupero rieducazione funzionale e terapia fisica - ruolo sanitario - profilo professionale: medico;

un posto nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile del servizio di recupero rieducazione funzionale e terapia fisica - ruolo sanitario - profilo professionale: medico;

un posto nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile del servizio di igiene e sanità pubblica - ruolo sanitario - profilo professionale: medico;

un posto nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile del servizio di odontostomatologia - ruolo sanitario - profilo professionale: medico;

un posto nella posizione funzionale di assistente del servizio di psichiatria - ruolo sanitario - profilo professionale: medico;

un posto nella posizione funzionale di assistente del servizio di anestesia e rianimazione - ruolo sanitario - profilo professionale: medico;

un posto nella posizione funzionale di assistente del servizio di igiene e sanità pubblica - ruolo sanitario - profilo professionale: medico;

un posto nella posizione funzionale di ortottista - operatore professionale di prima categoria collaboratore - ruolo sanitario;

due posti nella posizione funzionale di ostetrica - personale infermieristico - ruolo sanitario profilo professionale: operatore professionale di prima categoria coordinatore;

cinque posti nella posizione funzionale di vigile sanitario - personale di vigilanza ed ispezione - ruolo sanitario - profilo professionale: operatore professionale di prima categoria collaboratore;

un posto nella posizione funzionale di operatore tecnico - ruolo tecnico - profilo professionale: operatore tecnico - preparatore di farmacia;

un posto nella posizione funzionale di perito chimico - assistente tecnico - ruolo tecnico - profilo professionale: assistente tecnico perito chimico;

un posto nella posizione funzionale di geometra - assistente tecnico - ruolo tecnico - profilo professionale: assistente tecnico geometra;

un posto nella posizione funzionale di operatore tecnico - ruolo tecnico - profilo professionale: operatore tecnico - operaio meccanico;

un posto nella posizione funzionale di operatore tecnico - ruolo tecnico - profilo professionale: operatore tecnico - operaio falegname;

quattro posti nella posizione funzionale di operatore tecnico - ruolo tecnico - profilo professionale: operatore tecnico - autista barelliere;

un posto nella posizione funzionale di agente tecnico disinfettore disinfestatore - ruolo tecnico - profilo professionale: agente tecnico;

un posto nella posizione funzionale di agente tecnico accalappiacani - ruolo tecnico - profilo professionale: agente tecnico;

un posto nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo coordinatore - ruolo amministrativo - profilo professionale: collaboratori amministrativi;

un posto nella posizione funzionale di assistente amministrativo - ruolo amministrativo - profilo professionale: assistente;

due posti nella posizione funzionale di assistente tecnico meccanografico programmatore C.E.D. - ruolo tecnico - profilo professionale: assistente tecnico programmatore centro elaborazione dati;

un posto nella posizione funzionale di operatore tecnico meccanografico addetto al C.E.D. - ruolo tecnico - profilo professionale: operatore tecnico;

un posto nella posizione funzionale di primario di cardiologia - ruolo sanitario - profilo professionale: medico.

I requisiti generali e specifici per l'ammissione ai singoli concorsi come pre i programmi di esame sono indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e decreto ministeriale 30 gennaio 1982, n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Senigallia (Ancona).

**(4827)**

### Concorso a tredici posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 9.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a tredici posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Falconara Marittima (Ancona).

**(4858)**

# REGIONE PIEMONTE

## Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di dirigente sanitario - disciplina: igiene, ed organizzazione servizi ospedalieri;

un posto di dirigente sanitario - disciplina: organizzazione servizi sanitari di base;

un posto di dirigente sanitario - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di coadiutore sanitario - disciplina: igiene ed organizzazione servizi ospedalieri;

tre posti di assistente medico - disciplina: organizzazione servizi sanitari di base;

due posti di veterinario coadiutore - area funzionale: igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;

un posto di operatore professionale di prima categoria - ostetrica;

otto posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale (quattro posti per il servizio salute mentale);

un posto di vice direttore amministrativo;

due posti di collaboratore amministrativo;

tre posti di assistente amministrativo;

sette posti di coadiutore amministrativo;

un posto di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Settimo Torinese (Torino).

**(4828)**

## Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

un posto di aiuto di ortopedia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di psichiatria;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di veterinario coadiutore;

undici posti di infermiere professionale;

tre posti di tecnico di radiologia;

un posto di tecnico di laboratorio di analisi;

due posti di assistente tecnico - perito ad indirizzo chimico;

un posto di operatore tecnico idraulico;

un posto di operatore tecnico lavanderia;

due posti di operatore tecnico cuoco;

un posto di assistente amministrativo;

un posto di coadiutore amministrativo;

quattro posti di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L., in Cuorgnè (Torino).

**(4805)**

## Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

un posto di primario della seconda divisione di chirurgia generale;

un posto di primario medico del servizio di laboratorio analisi ospedaliero;

un posto di aiuto corresponsabile del servizio di laboratorio analisi ospedaliero;

otto posti di assistente medico dell'area di medicina;

tre posti di assistente medico dell'area di chirurgia;

un posto di assistente medico dell'area di prevenzione e sanità pubblica;

quattro posti di veterinario coadiutore;

tre posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di neurofisiologia);

cinque posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

due posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di centro trasfusionale);

due posti di operatore professionale collaboratore (logopedista);

un posto di direttore amministrativo capo servizio economico finanziario;

un posto di direttore amministrativo per il servizio personale, patrimoniale e legale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi della U.S.L., in Asti.

**(4803)**

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Selezione pubblica ad un posto di infermiere generico presso l'unità sanitaria locale n. 26

E' indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, ad un posto di infermiere generico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

**(4834)**

# *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 210 del 6 settembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

*Ente autonomo teatro Massimo, in Palermo*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di capo ufficio ragioneria ed un posto di addetto segreteria generale; per esami, ad un posto di impiegato addetto alla sartoria, un posto di usciere, un posto di capo attrezzista costruttore, un posto di decoratore e restauratore, un posto di infermiere professionale, cinque posti di elettricista, un posto di fabbro, due posti di macchinista, un posto di addetto al teatro di Verdura ed otto posti di sarto/a; a posti di artista del coro: un mezzosoprano, un tenore primo, due tenori secondi, quattro bassi.

# REGIONI

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1985, n. **41.**

**Integrazioni e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, in materia di aree regionali protette.**

(*Pubblicata nel* 3° *supplemento ordinario* al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 si è aggiunta la seguente lettera *e*): « Parchi di cintura metropolitana, intesi quali zone di importanza strategica per l'equilibrio ecologico delle aree metropolitane, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la connessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione e il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro-silvo-colturali ».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 è così sostituito:

« 1. *Le riserve naturali di interesse regionale* sono istituite, anche al di fuori delle aree individuate nell'allegato *A* alla presente legge, con deliberazione del consiglio regionale, a tal fine la giunta regionale delibera la relativa proposta, cui è allegata una planimetria, in scala non inferiore a 1:5.000, dell'area che si propone di includere nella riserva e la pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione. I comuni interessati provvedono alla pubblicazione di tale deliberazione nei rispettivi albi ».

Art. 3.

1. All'art. 12, terzo comma, la lettera *e*) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 viene così sostituita:

« *e*) *i divieti e i limiti alle attività antropiche* nell'ambito della riserva, in rapporto alla classificazione della medesima, specificando quali tra i suddetti divieti e limiti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati ».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 è così modificato:

1. « La proposta istitutiva della riserva stabilisce, motivandoli in relazione alla situazione dell'area interessata, quali fra i divieti di cui al successivo comma si applichino nella riserva e nella relativa area di rispetto a far tempo dalla notifica della proposta medesima ai comuni interessati, fino alla entrata in vigore della deliberazione istitutiva, e comunque per non oltre due anni ».

Art. 5.

1. L'intitolazione del capo II titolo II della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 è così sostituito: « Regime dei parchi naturali e dei parchi di cintura metropolitana ».

2. *Negli articoli* 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 la dizione: « parchi naturali » si sostituisce con « parchi naturali e parchi di cintura metropolitana ».

Art. 6.

1. L'intitolazione del capo III del titolo II della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 è così modificato: « Regime dei monumenti naturali e delle zone di rilevanza ambientale ».

Art. 7.

1. Il sesto comma dell'art. 24 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 è così sostituito: « Qualora la delimitazione del monumento naturale interessi il territorio di più comuni o più comunità montane, la deliberazione di cui al precedente secondo comma indica l'ente a cui è attribuita la competenza ad eseguire le opere, nonché le forme d'intesa con gli altri enti interessati ».

Art. 8.

1. Il primo comma dell'art. 26 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, è così sostituito: « 1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali, nonché nei parchi di cintura metropolitana è esercitata dagli enti che gestiscono le rispettive aree protette, tramite il proprio personale a ciò preposto. Nelle riserve naturali gestite da istituti scientifici, associazioni naturalistiche o dall'azienda regionale delle foreste, ai sensi del precedente art. 13, terzo comma, le funzioni di vigilanza sono affidate alla provincia, per i territori non montani, ovvero alla comunità montana competente per territorio ».

Art. 9.

1. Al secondo comma dell'art. 27 dopo le parole: ... nonché dagli articoli... i numeri « 28 e 28 » sono sostituiti con « 28, 29 e 30 ».

2. Il comma terzo dell'art. 27 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 è così sostituito: « 3. I divieti e le prescrizioni di cui al precedente punto *b*) debbono essere osservati nell'ambito territoriale di tutte le aree protette ai sensi della presente legge — ad esclusione di quelle previste dal precedente art. 25 — intendendosi sostituiti ai consorzi previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 gli enti gestori dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché dei parchi di cintura metropolitana ».

Art. 10.

1. Al comma primo dell'art. 31 della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 viene aggiunta la seguente lettera *d*): « *d*) nei parchi di cintura metropolitana, all'ente gestore del parco ».

Art. 11.

1. Il primo comma dell'art. 32 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 viene così modificato: « 1. I confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché dei parchi di cintura metropolitana, sono indicati a cura dell'ente gestore con apposite tabelle ».

Art. 12.

1. L'art. 34 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 è così sostituito:

« 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, può riconoscere, su richiesta degli enti locali competenti per territorio, parchi da essi istituiti come parchi locali di interesse sovracomunale.

2. Con successivo decreto, a cui è subordinata la concessione dei contributi di cui al successivo comma, il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato determina le modalità di pianificazione e di gestione del parco locale di interesse sovracomunale.

3. Tali parchi sono ammessi ad un piano annuale di contributi per l'acquisizione delle aree, la realizzazione e la gestione del parco».

Art. 13.

1. Il terzo alinea del primo comma ed il secondo comma dell'art. 38 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 sono abrogati.

Art. 14.

1. Dopo l'art. 38 viene aggiunto il seguente art. 38-*bis*:

«Art. 38-*bis* (*Disposizioni transitorie sui parchi di cintura metropolitana*). — 1. Viene riconosciuto come parco di cintura metropolitana il parco «Nord Milano», istituito con legge regionale 11 giugno 1975, n. 78.

2. Il Consorzio «Parco Nord Milano» esercita le funzioni previste dal titolo II Capo IV della presente legge.

3. Restano fermi gli effetti della legge istitutiva del Parco Nord Milano e successive integrazioni e modifiche, per quanto riguarda la delimitazione dell'area del parco; restano altresì fermi, fino ad eventuali integrazioni e varianti ai sensi del precedente art. 17, gli effetti del piano del medesimo parco, approvato con deliberazione del consiglio regionale 22 dicembre 1977, n. 663 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni speciali di cui alla legge regionale 10 agosto 1982, n. 46, che prevede contributi finanziari a favore del Parco Nord Milano».

Art. 15.

1. Nella lettera *e*) del primo comma dell'art. 42 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, le parole «secondo comma del precedente art. 30» sono sostituite dalle parole «terzo comma del precedente art. 38».

Art. 16.

1. Nell'allegato *A*, lettera *a*), il punto 11) Parco dell'Oglio è così sostituito:

«11/1) Parco dell'Oglio Nord
11/2) Parco dell'Oglio Sud».

2. Nell'allegato *A*, dopo la lettera *d*), si aggiunge la seguente lettera *e*): «*e*) Parchi di cintura metropolitana:

1) Parco Nord Milano (cartografia 1:5.000)
2) Parco Sud Milano (cartografia 1:50.000)
3) Parco «Spina Verde di Como (cartografia 1:10.000)».

Art. 17.

1. Al finanziamento degli oneri derivati dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.4.4.2.1.1666 la cui denominazione è così modificata: «Contributi per la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali nonché di parchi di cintura metropolitana».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 13 *aprile* 1985 *prot. n.* 22802/5548).

(3470)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1985, n. **42**.

**Proroga del termine di cui all'art. 57 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.**

(*Pubblicata nel* 4° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA DICHIARATO CON SENTENZA DEL 19 MARZO 1985, N. 72, IN PARTE INAMMISSIBILI E IN PARTE NON FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Articolo unico*

Il termine previsto dall'art. 57 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 è prorogato al 31 dicembre 1980.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 aprile 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *gennaio* 1980 *e riapprovata integralmente dal consiglio nella seduta del* 13 *marzo* 1980).

**(3471)**

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. **27**.

**Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 «Istituzione della riserva naturale speciale del parco Burcina».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 3 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, sono soppresse le parole «Ente di diritto pubblico» che sono sostituite dalle parole «con la denominazione ufficiale di "Riserva naturale speciale del parco Burcina - Felice Piacenza".

Art. 2.

All'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, sono soppresse le parole «a cura dell'ente gestore della Riserva».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, è abrogato e sostituito dal seguente articolo:

«*Gestione* - I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, sono predisposti dalla giunta regionale d'intesa con i comuni di Biella e di Pollone e sentita la commissione tecnico-scientifica di cui al successivo art. 5-*bis*.

Le attività di gestione, di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal comune di Biella. Con apposita convenzione tra il comune di Biella e il comune di Pollone, da stipularsi entro il 31 dicembre 1986, sono regolate le modalità per lo svolgimento delle attività gestionali.

Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal presente articolo al comune di Biella, il comune stesso può avvalersi di proprio personale oltre che di quello di cui al successivo art. 6 ».

Art. 4.

Dopo l'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, è inserito il seguente articolo: « Art. 5-*bis* - *Commissione tecnico-scientifica* - E' istituita una commissione tecnico-scientifica con compiti consultivi in merito alla predisposizione dei piani di intervento di cui al primo comma del precedente art. 5 ed alla loro attuazione.

La commissione tecnico-scientifica è presieduta dal sindaco di Biella o suo delegato ed è inoltre composta da:

*a*) cinque rappresentanti, di cui due della minoranza, del comune di Biella, tra cui almeno un agronomo o un esperto botanico;

*b*) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del comune di Pollone, tra cui almeno un agronomo o un esperto botanico;

*c*) tre rappresentanti designati dal consiglio regionale, sentito il parere del comitato comprensoriale di Biella;

*d*) un esperto in materia botanica nominato dal consiglio regionale.

La commissione tecnico-scientifica adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, un proprio regolamento da sottoporre all'approvazione con decreto del presidente della giunta regionale.

La commissione tecnico-scientifica formula proposte ai comuni di Biella e di Pollone ed alla giunta regionale in merito alle attività di gestione ed ai piani di intervento.

I membri della commissione tecnico-scientifica durano in carica fino al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati ».

Art. 5.

All'art. 6 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, sono soppresse le parole « sentito il consiglio direttivo ».

Art. 6.

L'art. 7 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, è abrogato e sostituito dal seguente articolo:

« *Controllo* - Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo delle deliberazioni del comune di Biella relative alle funzioni di gestione di cui all'art. 5 della presente legge, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51 ».

Art. 7.

All'art. 10, sub *a*), della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, sono soppresse le parole « o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5 ».

Art. 8.

Gli articoli 15 e 16 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, sono abrogati.

Art. 9.

Fino alla stipulazione della convenzione prevista all'art. 3 della presente legge il comune di Biella esercita direttamente le funzioni gestionali, di attuazione dei piani e di vigilanza della riserva naturale.

Art. 10.

Il consiglio direttivo dell'« Ente riserva naturale speciale del parco Burcina », fino al termine del mandato dei consigli che hanno eletto i suoi membri e fino alla nomina dei nuovi membri, assume le funzioni della commissione tecnico-scientifica prevista all'art. 4 della presente legge.

Art. 11.

Dall'entrata in vigore della presente legge il comune di Biella subentra all'ente riserva naturale speciale del parco Burcina nei contratti di lavoro del personale di cui all'art. 2, primo comma, sub *a*), della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29. Il comune di Biella subentra inoltre nei rapporti di lavoro relativi al personale addetto alla manutenzione dell'area in servizio alla data del 1° gennaio 1985.

A norma dell'art. 8, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29, la Regione assicura direttamente la retribuzione del personale di ruolo della riserva previsto nell'organico di cui all'art. 2, primo comma, sub *a*), della legge medesima.

Art. 12.

Dall'entrata in vigore della presente legge il comune di Biella subentra all'ente riserva naturale speciale del parco Burcina in tutti i rapporti in essere, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, facenti capo all'ente medesimo, ivi comprese la gestione finanziaria e tutte le pendenze debitorie e di credito derivanti dall'amministrazione dell'ente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 marzo 1985

VIGLIONE

**(3098)**

---

## REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 22 aprile 1985, **n. 1.**

**Norme generali per la concessione di finanziamenti ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 14 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguenti norme regolamentari:

Art. 1.

*Disposizioni generali*

I finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 avente per scopo la promozione di iniziative dirette a favorire la ripresa della industria edilizia, sono rivolti ai seguenti interventi:

*a*) acquisto di abitazione, intendendosi per tale l'atto mediante il quale il richiedente del finanziamento acquisisce anche in concorso con i componenti il nucleo familiare la piena proprietà di una unità abitativa necessaria all'uso personale e della sua famiglia.

*b*) costruzione di abitazione, intendendosi per tale l'insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente del finanziamento realizza un nuovo immobile necessario all'uso personale e della sua famiglia.

*c*) ampliamento di abitazione, intendendosi per tale l'insieme di operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento realizza un aumento della superficie e della volumetria della propria abitazione onde renderla adeguata alle esigenze personali e della sua famiglia. L'ampliamento si concretizza nell'acquisto e nel successivo adattamento oppure nella costruzione di vani adiacenti alla abitazione posseduta.

*d*) recupero di abitazione (decreto ministeriale 23 maggio 1984, n. 258, titolo II), intendendosi per tale quegli interventi di grande manutenzione straordinaria consistenti in opere necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, allo scopo di ripristinare all'uso abitativo del richiedente e della sua famiglia, l'unità immobiliare considerata.

Non sono ammessi a finanziamento interventi di recupero o di ampliamento di abitazioni situate in fabbricati compresi nelle zone *A* e nelle zone di recupero assimilate individuate nei piani regolatori generali o in strumenti urbanistici analoghi approvati o deliberati dagli enti competenti, per i quali si provvederà con successivo provvedimento legislativo entro tre mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

### Art. 2.

*Interventi per il recupero di immobili*

In relazione alla necessità di pervenire al recupero abitativo di alloggi compresi in immobili degradati e comunque non situati nelle zone di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, i finanziamenti agevolati per interventi diretti al recupero di abitazioni sono inoltre concessi alle categorie di cui all'art. 4, anche se l'abitazione così realizzata viene utilizzata ai fini di locazione.

In ogni modo però l'abitazione stessa deve di norma essere locata a nuclei familiari aventi attività lavorativa nella Valle d'Aosta e al canone previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

### Art. 3.

*Quote di ripartizione*

La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui agevolati è ripartita per l'anno 1985, come segue:

1) per gli interventi di acquisto, il 25 % dello stanziamento;

2) per gli interventi di costruzione, il 25 % dello stanziamento;

3) per gli interventi di ampliamento, il 10 % dello stanziamento;

4) per gli interventi di recupero, il 40 % dello stanziamento.

Nell'ambito delle disponibilità di cui al precedente n. 2, il 20 % è riservato a cooperative edilizie a proprietà individuale che intendano costruire in condominio fabbricati comprendenti non più di dodici alloggi.

In tal caso l'ordine di precedenza nella concessione dei mutui sarà stabilita in base alla somma dei punteggi dei singoli membri delle cooperative.

La ripartizione delle disponibilità per i vari settori di intervento è annualmente disposta dal consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare. Nello stesso provvedimento è definita l'eventuale quota di finanziamento a favore degli enti pubblici territoriali, i quali saranno soggetti alle condizioni di cui all'art. 9, lettera *a*).

La giunta regionale ha la facoltà di autorizzare storni di fondi per le somme di competenza di un trimestre non utilizzate in ciascun settore di investimento in caso di carenza di richieste ammissibili a finanziamento.

### Art. 4.

*Categorie ammissibili*

I finanziamenti agevolati di cui alla legge 28 dicembre 1984, n. 76, spettano ai cittadini residenti nella Regione in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12.

Potranno ugualmente accedere ai finanziamenti in esame, i cittadini originari della Valle d'Aosta, già emigrati all'estero e che all'atto della presentazione della domanda di mutuo, siano residenti stabilmente in un comune della Valle e purché rientrino in una delle categorie di cui al comma precedente.

### Art. 5.

*Facilitazioni particolari*

Allo scopo di favorire la possibilità di acquisire in proprietà una abitazione ad uso familiare, è concesso alle coppie che abbiano contratto matrimonio entro un biennio dalla presentazione della domanda di mutuo, un aumento del 10 % del punteggio spettante in base al presente regolamento.

### Art. 6.

*Limiti di reddito*

Il limite massimo di reddito riferito al nucleo familiare per la concessione dei finanziamenti è fissato per il biennio 1985-86 in lire 30 milioni. Tale reddito è pari alla somma del reddito imponibile di ciascun componente il nucleo familiare ed è riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'ufficio imposte all'atto di presentazione della domanda di mutuo.

Il reddito del nucleo familiare è diminuito di L. 1.500.000 per ogni figlio e/o familiare effettivamente a carico di un componente del nucleo stesso. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del 60 % con successiva detrazione dell'aliquota per ogni figlio e/o familiare a carico.

Per la determinazione del reddito annuo complessivo percepito da lavoratori dipendenti non si tiene conto dei compensi per lavoro straordinario, delle indennità di trasferta, arretrati di stipendio o paghe nonché di compensi e premi a carattere saltuario e non continuativo.

Il limite di reddito di cui al primo comma sarà oggetto di revisione biennale a decorrere dall'anno 1987, sulla base di quanto previsto al successivo art. 8.

### Art. 7.

*Limiti di finanziamento*

L'importo dei singoli mutui può essere concesso fino ad un ammontare pari al 100 % della spesa riconosciuta ammissibile, intendendosi per tale, nel caso di acquisto, la cifra risultante dalla scrittura privata di compravendita e/o dall'atto pubblico di acquisto e, nel caso di costruzione, ampliamento e recupero, quella risultante dai costi approvati con apposito provvedimento della giunta regionale da emanarsi entro trenta giorni dalla approvazione del presente regolamento.

L'importo del mutuo non potrà in ogni caso superare il limite massimo di L. 70.000.000, per tutto il biennio 1985-86.

A decorrere dall'anno 1987, il finanziamento massimo concedibile sarà oggetto di revisione biennale, sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 8.

### Art. 8.

*Meccanismi di revisione*

L'ammontare massimo dei mutui ed i limiti di reddito per accedervi, saranno oggetto di revisione biennale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio antecedente la data di adeguamento e riferito al capoluogo di Regione, risultante dal Bollettino mensile di statistica edito dall'Istat.

La revisione avrà luogo all'inizio di ogni biennio a decorrere dal 1° gennaio 1987 e gli importi risultanti dalla rivalutazione di cui al precedente comma saranno applicati con decorrenza dal 1° luglio successivo.

### Art. 9.

*Tassi di interesse*

Il tasso annuo di interesse sui finanziamenti concessi, calcolato in modo da non risultare troppo oneroso nella prima parte dell'ammortamento ma che comunque rientri nei limiti della vigente legislazione sull'edilizia residenziale, è determinato in relazione ai sottoelencati scaglioni di reddito convenzionali:

*a*) per reddito fino a lire 15 milioni:

dal 1° al 5° anno: 7 %;

dal 6° al 15° anno: 9 %;

dal 16° al 25° anno: 11 %;

*b*) per i redditi fino a lire 22.500.000:

dal 1° al 5° anno: 8 %;

dal 6° al 15° anno: 10 %;

dal 16° al 25° anno: 12 %;

*c*) per i redditi fino a lire 30.000.000:

dal 1° al 5° anno: 10 %;

dal 6° al 15° anno: 12 %;

dal 16° al 25° anno: 15 %.

Per la determinazione del tasso di interesse a carico del beneficiario, si fa riferimento al reddito del nucleo familiare all'atto della presentazione della domanda di finanziamento risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata all'ufficio imposte.

Art. 10.

*Modalità per l'ammortamento*

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni venticinque, mediante la corresponsione di cinquanta semestralità posticipate, sulla base del piano di ammortamento calcolato con le previsioni di cui all'art. 9 del presente regolamento.

E' data facoltà al mutuatario di rilasciare delega al proprio datore di lavoro a favore dell'istituto mutuante, per la trattenuta mensile sullo stipendio di un sesto della rata semestrale di ammortamento dovuta, con obbligo da parte del delegato di versamento entro tre giorni dalla scadenza di ciascun periodo di paga.

Art. 11.

*Garanzia*

La concessione del mutuo comporterà l'acquisizione di ipoteca, ritenuta congrua da parte dell'istituto mutuante, sull'immobile oggetto dell'intervento.

Art. 12.

*Requisiti soggettivi*

Per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 1, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

*a)* essere cittadini italiani;

*b)* aver maturato in uno o più comuni della Regione un periodo di residenza pari ad almeno cinque anni, anche non consecutivi;

*c)* non essere proprietari, essi stessi ed i componenti il nucleo familiare, nel comune di residenza né in quello sede dell'attività lavorativa nè in quello sede dell'intervento di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare, intendendosi per adeguata un'abitazione provvista dei servizi idrosanitari, igienicamente e staticamente sana e composta di un numero di vani utili pari al numero dei componenti il nucleo familiare.

E' altresì ammessa la proprietà di un'altra abitazione, qualora la stessa non possa essere utilizzata dal richiedente in quanto specifici diritti reali di godimento o quote di comproprietà non inferiore alla metà siano attribuiti ad altri soggetti, oppure la stessa venga recuperata sulla base delle previsioni del precedente art. 2;

*d)* non aver beneficiato, in altre occasioni, di contributi agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico limitatamente agli interventi per l'acquisto e/o la costruzione di una abitazione;

*e)* non aver avuto in assegnazione, con patto di futura vendita, o a riscatto un alloggio realizzato con il contributo dello Stato o di altro ente pubblico;

*f)* fruire di un reddito per nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore al limite massimo indicato al primo comma dell'art. 4.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai parenti e affini fino al 1° grado stabilmente conviventi con il capo famiglia.

Art. 13.

*Requisiti delle abitazioni*

1) *Abitazioni di nuova costruzione.*

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti alla realizzazione di:

*a)* una abitazione unifamiliare;

*b)* un alloggio compreso in un edificio bifamiliare, appartenente anche per intero al richiedente, purché la superficie utile abitabile di ogni singolo alloggio non superi i 120 mq;

*c)* un solo alloggio nell'ambito di un edificio plurifamiliare.

La superficie utile abitabile delle nuove costruzioni di cui al precedente comma non può superare i 120 mq, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge. Per i nuclei familiari superiori ai quattro componenti è consentita una maggiorazione della superficie utile pari a 15 mq per ogni componente eccedente i quattro.

La composizione del nucleo familiare va riferita al momento della presentazione della domanda.

I mutui non possono essere concessi per la costruzione di abitazioni aventi caratteristiche di lusso.

Per superficie utile si intende quella interna all'alloggio computata al netto delle murature perimetrali e delle tramezzature interne e della superficie non prettamente residenziale, quali la cantina, il garage, i locali tecnici ed accessori, i balconi e solai.

2) *Acquisto di alloggio.*

E' ammissibile a finanziamento l'acquisto di un alloggio, ivi incluso un locale autorimessa, della superficie utile abitabile non superiore a mq 120 e se non di nuova costruzione purché risulti censita al N.C.E.U. e in condizioni di abitabilità ritenute soddisfacenti.

La superficie utile abitabile degli alloggi da acquistare, di cui al precedente comma, può essere maggiorata, nel caso di nuclei familiari superiori ai quattro componenti, di 15 mq per ogni componente eccedente i quattro.

Non possono essere concessi fondi di rotazione per l'acquisto di abitazioni aventi caratteristiche di lusso o accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3) *Recupero di abitazioni al di fuori delle zone di cui all'art. 1, ultimo comma.*

Per gli interventi di recupero, purché provvisti della relativa concessione edilizia o autorizzazione comunale, non sono posti limiti alla superficie dell'abitazione ammessa a finanziamento. Il mutuo può essere concesso unicamente per gli interventi di recupero definiti alla lettera *d)* dell'art. 1 del presente regolamento.

4) *Abitazioni oggetto di interventi di ampliamento.*

E' mutabile l'intervento che prevede l'ampliamento dell'abitazione di proprietà del richiedente, per adeguarla alle dimensioni del nucleo familiare ai sensi dell'art. 1, lettera *c)* e comunque fino al limite di mq 120 di superficie utile per nuclei familiari di quattro persone purché provvisto dalla relativa concessione edilizia o autorizzazione comunale. Si applica la maggiorazione di mq 15 per ogni componente del nucleo familiare eccedente i quattro.

I richiedenti possono produrre la domanda per una sola delle specifiche categorie di finanziamento.

Possono essere ammessi a mutuo gli interventi le cui concessioni edilizie o autorizzazioni comunali non siano intestate ai mutuatari, purché gli intestatari delle concessioni stesse risultino essere appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Art. 14.

*Limiti di intervento*

Non sono ammissibili a mutuo gli interventi di nuova costruzione o di recupero e/o di ampliamento per i quali, all'atto della presentazione della domanda, sia decorso più di un anno dal rilascio della relativa concessione edilizia, nonché gli interventi per l'acquisto, il cui atto pubblico di compravendita sia stato stipulato prima della data di presentazione della domanda.

In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente e limitatamente alle domande presentate fino al 30 giugno 1985, sono ammissibili a finanziamento tanto gli interventi di nuova costruzione di recupero e di ampliamento che non risultino ancora ultimati nonché l'acquisto di alloggi il cui atto pubblico di compravendita non sia stato stipulato antecedentemente al 1° luglio 1984.

Art. 15.

*Punteggi e graduatorie*

Le graduatorie per la concessione dei mutui di cui all'art. 1 saranno formulate con l'attribuzione dei punteggi sottoelencati:

1) richiedenti che occupino abitazioni in condizioni igeniche deficienti accertate dall'ufficiale sanitario del comune, quali grotte, baracche, cantina, seminterrato o immobili gravemente insalubri oppure pericolanti . . . . . . . . . . . punti 5

2) sprovvisti di servizi igienici interni e/o carenti » 3

3) condizioni di coabitazione con altro nucleo familiare . . . . . . . . . . . . . » 3

4) condizioni di sovraffollamento dell'alloggio occupato dalla famiglia:

a) da 1,5 a 2 persone a vano . punti 1,5

b) oltre 2 persone a vano . . . » 3

5) richiedente sottoposto a provvedimento di sfratto divenuto esecutivo e non dovuto a morosità o ad altri inadempimenti contrattuali . . » 3,5

6) anzianità di residenza anagrafica o in alternativa di attività lavorativa in Valle d'Aosta:

fino ad anni 5 . . . » 0

per ogni anno successivo maturato, con un massimo di punti 10 . . . » 0,40

7) composizione del nucleo familiare:

fino a 3 persone . » 0

4 persone . . . . » 0,5

5 persone . » 1

oltre le 5 persone . . . » 1,5

8) presenza di un invalido:

fino al 49 % . » 0,5

dal 50 % al 79 % . » 1,5

dall'80 % al 100 % » 3

La percentuale di invalidità dovrà essere comprovata dalle competenti commissioni mediche;

9) distanza dell'abitazione occupata in maniera stabile dal richiedente dal proprio luogo di lavoro:

fino a 6 km . punti 0

da 6.100 a 15 km » 1

da 15,100 a 26 km » 2

oltre i 26 . . » 3

10) acquisto dell'alloggio occupato stabilmente dal richiedente » 3,5

11) reddito nucleo familiare:

fino a 15 milioni » 2

da 15 a 22,5 milioni . » 1

oltre 22,5 milioni » 0

La documentazione ed i certificati attestanti i punteggi devono essere prodotti contemporaneamente alla presentazione della domanda.

Per l'attribuzione dei punteggi si considereranno le condizioni possedute al momento della presentazione della domanda.

Art. 16.

*Obblighi e sanzioni*

Il proprietario dell'alloggio acquistato, costruito con i finanziamenti di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, non può cederlo in locazione, neppure parzialmente, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta l'elevazione del tasso d'interesse annuo al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia.

L'elevazione è deliberata dalla giunta regionale.

La trasgressione alle previsioni del secondo comma dell'art. 2 comporta la revoca del finanziamento.

Art. 17.

*Obblighi e sanzioni*

Il proprietario dell'alloggio costruito o acquistato con i mutui di cui al presente regolamento non può alienarlo prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

La trasgressione al divieto di cui sopra comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione immediata del capitale residuo, maggiorato dell'importo per interessi maturati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia.

L'alienazione dell'alloggio effettuata dopo il decimo anno comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione immediata del capitale residuo maggiorato dell'importo per interessi maturati al tasso legale.

Tali disposizioni non si applicano ai dipendenti statali trasferiti d'ufficio in altre regioni, purché l'alienazione avvenga a favore dei soggetti aventi i requisiti previsti dall'art. 12 e questi accettino di subentrare nel mutuo alle stesse condizioni stabilite dalla convenzione stipulata con l'istituto mutuante.

Art. 18.

*Restituzione anticipata*

Al mutuatario è data facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo con le modalità ed i criteri previsti dalla convenzione da stipulare con l'istituto mutuante, dopo dieci anni dall'inizio dell'ammortamento previo pagamento della quota del capitale residuo maggiorato della metà del tasso legale; nel caso di estinzione anticipata nel corso dei primi dieci anni è dovuto, sulla somma residua il tasso legale.

Gli oneri fiscali e le spese di istruttoria sono a carico del mutuatario.

Art. 19.

*Erogazione del mutuo*

*A*) Nel caso di costruzione, l'erogazione del mutuo avverrà secondo le seguenti modalità:

il 30 % dopo la stipulazione del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell'ipoteca;

il 60 % per quote successive, in base a stati di avanzamento debitamente controllati;

il 10 % alla concessione del permesso di abitabilità.

*B*) Nel caso di acquisto di alloggio, l'erogazione del mutuo viene effettuata in un'unica soluzione dopo il perfezionamento del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell'ipoteca.

*C*) Nel caso di recupero o ampliamento, l'erogazione del mutuo avverrà secondo le seguenti modalità:

il 40 % dopo la stipulazione del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell'ipoteca;

il 50 % in base a stati di avanzamento debitamente controllati;

il 10 % alla concessione del permesso di abitabilità.

Per gli interventi di cui alle lettere *A*) e *C*), durante il corso dei lavori e fino all'ultimazione degli stessi, da effettuarsi non oltre 36 mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono a carico dei mutuatari le sole quote degli interessi a tasso agevolato sulle somme erogate in tale periodo.

Il mancato rispetto del limite di tempo di cui sopra, comporta l'aumento del tasso di interesse dovuto per tutto il periodo di ammortamento, di un punto per ogni anno, o rata superiore a mesi sei, di ritardo.

Art. 20.

*Procedura*

La domanda per ottenere la concessione del finanziamento previsto all'art. 1, indirizzata al presidente della giunta regionale, deve essere recapitata all'assessorato dei lavori pubblici per la istruttoria entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ciascun anno.

La commissione preposta all'esame delle domande e al controllo delle condizioni sia soggettive che oggettive di cui agli articoli precedenti, provvede all'approvazione delle graduatorie entro trenta giorni dalla data di scadenza di ciascun trimestre, utilizzando, per ciascun trimestre, un quarto della disponibilità annuale, con trasferimento al trimestre successivo, salvo i casi di cui all'art. 3, quinto comma, dei fondi eventualmente non utilizzati nel trimestre precedente.

Le domande non ammesse a graduatoria utile a finanziamento saranno riprese in considerazione nei trimestri successivi, previo eventuale aggiornamento di documentazione.

**Art. 21.**

*Documentazione*

Le domande redatte su apposito modulo per ottenere la concessione del finanziamento per gli interventi di cui all'art. 1 devono essere corredate della seguente documentazione a carattere generale:

a) questionario, concernente i dati occorrenti per la determinazione del punteggio di cui all'art. 15 da compilarsi in ogni sua parte;

b) documentazione come sotto specificata:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di residenza o certificato storico di residenza in caso di variazione;

3) certificato situazione di famiglia;

4) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante il reddito complessivo del nucleo familiare corredata dal mod. 101 o mod. 102 per i pensionati;

5) certificato di atto notorio attestante le condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 12;

6) ogni altra documentazione autentica, da presentarsi nell'interesse del richiedente, per ottenere l'attribuzione dei punteggi previsti dagli articoli 5 e 15.

Per gli interventi di nuova costruzione o di recupero e/o di ampliamento si richiedono inoltre in duplice copia:

1) certificazione autentica attestante la proprietà dell'area o del fabbricato da sistemare e/o ampliare;

2) progetto autenticato, conforme a quello approvato dal comune, completo di tutti gli elaborati tecnici, con allegato computo metrico estimativo;

3) concessione edilizia ed eventuali varianti autenticate;

4) dichiarazione che il proprietario dell'immobile oggetto di intervento di recupero intende avvalersi delle norme e dei vincoli dell'art. 2 del presente regolamento.

L'area, o la vecchia abitazione, in caso di mutuo per costruzione, ampliamento o recupero, potrà appartenere, oltre che al beneficiario, anche al coniuge o ai parenti ed affini di primo grado. In tal caso il richiedente dovrà provare che i proprietari o titolari dei diritti reali, consentono l'esecuzione dei lavori e che interverranno a prestare le garanzie necessarie.

Per chi intende acquistare un alloggio si richiedono inoltre in duplice copia:

1) compromesso di vendita con l'indicazione, tra l'altro, dei dati catastali e del prezzo di acquisto che verrà indicato nell'atto pubblico. Tale documento deve essere presentato, pena la decadenza, entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione regionale di ammissione alla graduatoria;

2) planimetria dell'alloggio da acquistare;

3) certificato di abitabilità o certificato di ultimazione lavori.

Art. 22.

*Istituzione della commissione*

Per l'esame delle domande di mutuo e la formulazione delle relative graduatorie è istituita presso l'amministrazione regionale, una commissione, di cui fanno parte:

l'assessore ai lavori pubblici o suo delegato;

l'assessore regionale delle finanze o suo delegato;

un consigliere regionale di maggioranza;

un consigliere regionale di minoranza;

un esperto di tecnica bancaria nel settore mutui fondiari.

La commissione è presieduta dall'assessore regionale ai lavori pubblici o, in sua assenza, dall'assessore regionale alle finanze.

Le funzioni di relatore e di segretario verbalizzante della commissione sono svolte da funzionari dell'ufficio edilizia residenziale pubblica dell'assessorato lavori pubblici. Assiste alle sedute della commissione un funzionario dell'ufficio credito dell'assessorato finanze.

Le sedute della commissione sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi membri.

Art. 23.

*Ricorsi*

Le graduatorie nonché le revoche sono pubblicate, per il periodo di quindici giorni, all'albo pretorio dell'amministrazione regionale.

Entro dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, gli interessati possono ricorrere avverso le graduatorie e le revoche alla giunta regionale che sentita la commissione decide in merito in via definitiva nei successivi quindici giorni.

La giunta regionale delibera la concessione dei mutui determinandone l'importo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Aosta, addì 22 aprile 1985

*Il presidente*: ROLLANDIN

---

REGOLAMENTO REGIONALE 22 aprile 1985, n. **2.**

**Modifiche al regolamento recante norme per la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 14 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguenti norme regolamentari:

*Articolo unico*

I titoli VII e VIII del « Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale » sono soppressi e sostituiti dai seguenti.

*Titolo VII*

ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI E DEI LUBRIFICANTI

Art. 24.

L'assegnazione e la distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti contingentati sono regolati dalle norme seguenti e vengono fatte nelle misure e nelle modalità spettanti ad ogni veicolo e ad ogni categoria di aventi diritto, approvate annualmente, entro il 1° gennaio, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio, artigianato e trasporti, sentita la competente commissione consiliare permanente, in relazione alla verificata disponibilità dei contingenti annui e alle necessità locali.

Art. 25.

1) *Benzina*

L'assegnazione di benzina e dei lubrificanti, mediante il rilascio di appositi buoni, è concessa, in via prioritaria, per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta, e circolanti, in proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei comuni della Valle d'Aosta ed ivi abitualmente dimoranti.

L'assegnazione di cui al comma precedente è limitata ad un solo veicolo per persona.

La deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 24 del presente regolamento può disporre l'assegnazione di benzina e lubrificanti per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti adibiti:

a) ad uso di enti pubblici;

b) a servizio di trasporto pubblico;

c) all'autotrasporto per conto terzi;

e inoltre per:

d) le macchine operatrici, non targate, in attività presso artigiani;

e) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti UMA (Utenti motori agricoli);

f) gli enti morali o religiosi operanti in Valle d'Aosta per i quali la proprietà dei veicoli è, statutariamente, intestata all'ente.

In relazione alla disponibilità del contingente annuo, la deliberazione della giunta regionale può disporre per una assegnazione, per un unico veicolo ed in misura non superiore a quella concessa ai privati cittadini, alle società e ditte industriali, artigiane, commerciali e agricole, le quali siano in possesso di veicoli abilitati al trasporto di cose e persone e soggette al pagamento delle imposte dirette nella Regione.

2) *Gasolio*

L'assegnazione di gasolio e dei lubrificanti, mediante il rilascio di appositi buoni, è normalmente concessa per i veicoli immatricolati in Valle d'Aosta e circolanti, adibiti:

*a*) ad uso di enti pubblici;

*b*) al servizio di trasporto pubblico;

*c*) all'autotrasporto di cose proprie e per conto terzi;

e inoltre per:

*d*) le macchine operatrici, non targate in attività presso artigiani;

*e*) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste e per gli iscritti UMA (Utenti motori agricoli);

*f*) per gli enti morali o religiosi operanti in Valle d'Aosta per i quali la proprietà dei veicoli è, statutariamente, intestata all'ente.

3) *Oli lubrificanti.*

Sono normalmente assegnati in relazione alle disponibilità di contingente:

*a*) per le categorie indicate ai capitoli 1) benzina, 2) gasolio del presente articolo in quota proporzionale al carburante assegnato;

*b*) per le macchine agricole che usufruiscono delle assegnazioni di carburante previste dall'UMA, in quote proporzionali alle assegnazioni stesse.

Art. 26.

Per le ditte e società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea, le assegnazioni di carburante sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d'Aosta. Le suddette ditte e società dovranno far certificare annualmente dall'ispettorato della motorizzazione, dal competente servizio trasporti dell'assessorato regionale competente e dai sindaci, rispettivamente per le linee interregionali, regionali e comunali, la percorrenza chilometrica complessiva relativa al tracciato della linea.

Art. 27.

L'assegnazione dei buoni per l'acquisto di carburanti e lubrificanti contingentati viene concessa esclusivamente ai titolari di veicoli che dimostrino di essere in possesso di patente di abilitazione alla guida del mezzo per cui si chiede l'assegnazione, ad eccezione dei veicoli degli enti morali, religiosi e delle ditte di cui all'art. 25.

L'assegnatario dovrà aver ottemperato al pagamento del premio di assicurazione, della tassa di proprietà e, se dovuta della T.C.G. per trasporto.

Art. 28.

Alla distribuzione dei buoni per l'acquisto di benzina, gasolio e olio lubrificante contingentati provvedono per le rispettive zone gli uffici regionali per la distribuzione dei buoni carburanti e olii lubrificanti di Aosta, Châtillon, Morgex, Pont-Saint-Martin, Verrès e Villeneuve.

## *Titolo VIII*

## NORME FINALI

Art. 29.

Modifiche alle norme del presente regolamento possono essere apportate in casi di particolare urgenza dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Tali modifiche dovranno essere sottoposte, per la ratifica, al consiglio regionale alla sua prima seduta.

Art. 30.

La giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore all'industria, commercio, artigianato e trasporti, sentita la competente commissione consiliare permanente, può concedere, quando vi sia una verificata disponibilità dei contingenti annui, assegnazioni straordinarie agli aventi diritto.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Aosta, addì 22 aprile 1984

*Il presidente*: ROLLANDIN

**(3128)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
*Corso Roma, 122*
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
*Piazza Cairoli, isol. 221*

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
*Libreria VORTUS*
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
*Libreria TURELLI*
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

### MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 86.000 |
| | semestrale | L. 48.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 119.000 |
| | semestrale | L. 66.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | |
| | annuale | L. 114.000 |
| | semestrale | L. 63.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | |
| | annuale | L. 101.000 |
| | semestrale | L. 56.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | |
| | annuale | L. 196.000 |
| | semestrale | L. 110.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 36.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 33.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 39.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 21.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.100 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

***Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico***

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 77.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 42.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato **sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei** fascicoli disguidati, che devono essere **richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione** di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**